

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	(in presenza)	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	(in videoconferenza)	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	(in presenza)	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	(in videoconferenza)	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione		Consigliere
- Avv. Maria Croce	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano		Consigliere
- Avv. Alba Ronca	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	(in videoconferenza)	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	(in videoconferenza)	Consigliere

o o o

L'anno **2020**, il giorno **29** del mese di **ottobre**, alle ore **17,30**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Corcione e Giordano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

ORE 18,00

- 3) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 18,10

- 4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 18,20

- 5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 18,30

- 6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 18,40

- 7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 18,50

- 8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

ORE 19,00

- 9) CONVOCAZIONE DOTT. * E AVV. * EX ART. 8, COMMA 6, D.M. 70/2016

- 10) CONVOCAZIONE AVV. * EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,10
- 11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,20
- 12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
 ORE 19,30
- 13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12
- 14) DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE TRIBUNALE DI PESCARA: OSSERVAZIONI
- 15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE)
- 16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI)
- 17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)
- 19) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DIRETTIVO IN DATA 23/10/2020 (RELATORE GIORDANO)
- 20) LEGGE EQUO COMPENSO - NATURA GIURIDICA DELLE ASL (RELATORI CIPRIANI E DI TILLIO)
- 21) OPINAMENTI
- 22) COMPOSIZIONE COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE PRESIDENTE)
- 23) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)
- 24) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
- 25) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)
- 26) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)
- 27) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE**
 Letto il verbale della seduta precedente (22/10/2020), il Consiglio l'approva.
- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

- a) Il Presidente rende noto che in data 23/10/2020 la sig.ra * ha depositato un esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia agli iscritti ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.
- b) Il Presidente rende noto che in data 24/10/2020 (prot. n. */20 del 26/10/2020) è pervenuto dai sigg. * e * un esposto disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.
- c) Il Presidente rende noto che in data 26/10/2020 (prot. n. */20 del 27/10/2020) è pervenuto dall'Avv. * un esposto disciplinare nei confronti degli Avv.ti * e *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia agli iscritti ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.
- d) Il Presidente rende noto che in data 26/10/2020 è pervenuta, per conoscenza, dall'Avv. * la memoria difensiva inviata al CDD con riferimento all'esposto disciplinare presentato nei suoi confronti dal sig. *. Il Consiglio ne prende atto.
- e) Il Presidente rende noto che il CNF ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R.D. 22/01/1934, n. 37 relativamente al ricorso proposto dall'Avv. * avverso la decisione in data 15/12/2017, con la quale il CDD del * gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento. Il Consiglio ne prende atto.
- f) Il Presidente rende noto che è pervenuta la convocazione del Consiglio Giudiziario per il 03/11/2020. Il Consiglio ne prende atto.
- g) Il Presidente rende noto che l'OCF ha trasmesso la delibera emessa nella seduta del 24/10/2020 in merito alla riforma della disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il Consiglio ne prende atto.
- Alle ore 18,30 si connette il Cons. Corcione.*
- h) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha segnalato che la Clinica Pierangeli di Pescara ha richiesto per l'esecuzione del tampone orofaringeo l'importo di € 70,00 invece di € 50,00 in quanto non risultava firmata alcuna convenzione con l'Ordine. Il Consiglio ne prende atto e invita il Presidente ed il Segretario a voler chiarire la vicenda ed a curare che la Convenzione ripassata con l'Università venga sottoscritta anche dal referente della Clinica Pierangeli.
- i) Il Presidente rende noto che è pervenuto dall'Associazione ASSOGOT (associazione di Giudici Onorari di Tribunale) il comunicato con il quale denuncia le gravi criticità che scaturiscono dalla (censurabile) modalità di pagamento dei Giudici Onorari di Tribunale. Il Consiglio ne prende atto.
- l) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione del nominativo di un avvocato per la materia civile iscritto anche nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, esprimendo una personale preferenza per l'Avv. *. Il Consiglio dispone che si segnali al richiedente che l'Avv. * è iscritta nell'elenco richiesto e che potrà rivolgersi direttamente al detto professionista.

m) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione del nominativo di avvocati esperti in successioni ed eredità e con conoscenza di una lingua straniera (francese, tedesco o lussemburghese).

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Coco Salvatore Marco, iscritto nell'elenco speciale "Lingue straniere".

n) Il Presidente segnala l'opportunità che si provveda al più presto a digitalizzare l'archivio dell'Ordine. Il Consiglio, condivisa tale indicazione, incarica il Cons. Segretario di verificare gli adempimenti necessari, acquisire i preventivi e riferire in una prossima seduta.

o) Il Presidente dà lettura della nota di risposta del Presidente del Tribunale, pervenuta in data odierna, relativa alla fissazione delle udienze *ad horas*.

3) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

vista la delibera 04/08/2020 di apertura del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, L. 247/12 nei confronti dell'Avv. * per il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2019;

vista la regolare ricezione in data 18/09/2020 della convocazione inviata a mezzo pec all'iscritto;

preso atto della mancata comparizione dell'Avv. *;

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per l'annualità 2019 e che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità,
delibera

la sospensione dell'Avv. * dall'attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P., per il mancato pagamento del contributo per l'annualità 2019, disponendo che la presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente applicate.

4) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

5) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

6) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

7) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

letta l'e-mail in data 28/10/2020 con la quale l'Avv. * comunica di non poter essere presente alla seduta odierna per motivi di salute e che provvederà al versamento del contributo per l'annualità 2019 entro la fine del corrente anno;

ritenuto, in considerazione del tempo trascorso, di non poter aderire alla richiesta di ulteriore differimento;

considerato che l'avv. * è già sospeso ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo relativo a precedenti annualità;

delibera

la sospensione dell'Avv. * dall'attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo per l'annualità 2019, disponendo che la presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quelle precedentemente applicate.

8) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio,

vista la delibera 04/08/2020 di apertura del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, L. 247/12 nei confronti dell'Avv. * per il mancato pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2019;

vista la regolare ricezione in data 18/09/2020 della convocazione inviata a mezzo pec all'iscritto;

preso atto della mancata comparizione dell'Avv. *;

preso atto che non risulta il pagamento del contributo di iscrizione per l'annualità 2019 e che l'Avv. * è già sospeso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 9 L. 141/92 e art. 11 del vigente Regolamento dei contributi della Cassa Forense per il mancato invio dei Mod. 5/2013, 5/2014 e 5/2015,

delibera

la sospensione dell'Avv. * dall'attività professionale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 29, comma 6, L.P. per il mancato pagamento del contributo per l'annualità 2019, disponendo che la presente sospensione abbia corso successivamente alla eventuale cessazione di quella precedentemente applicata.

9) CONVOCAZIONE DOTT. * E AVV. * EX ART. 8, COMMA 6, D.M. 70/2016

Il Consiglio,

vista la propria delibera in data 15/10/2020 con la quale è stata disposta la convocazione del dott. * e del dominus Avv. * ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.M. 70/2016;

letta la comunicazione con la quale l'Avv. * rappresenta l'impossibilità a presenziare alla seduta odierna per motivi di salute, dà atto della presenza del dott. *, delibera di rinviare la convocazione del dott. * e del dominus Avv. * alla prossima seduta alle ore 19,00.

10) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

11) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

12) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione con la quale l'Avv. * chiede un differimento della convocazione odierna relativa al procedimento di sospensione ex art. 29, comma 6, L. 247/12 per poter effettuare il pagamento del contributo, rinvia la comparizione al 03/12/2020 alle ore 19,20.

13) CONVOCAZIONE AVV. * PROC. EX ART. 29, COMMA 6, L. 247/12

Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Avv. *, con allegata ricevuta di pagamento del contributo relativo all'anno 2019, delibera di archiviare il procedimento di sospensione aperto ai sensi dell'art. 29, 6° c., L. 247/12.

14) DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE TRIBUNALE DI PESCARA: OSSERVAZIONI

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione del presente argomento alla seduta consiliare straordinaria che fissa sin da ora per il giorno 04/11/2020 alle ore 12,00.

15) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE CORCIONE)

ATTESTATI

Il Consiglio,

vista l'istanza di rilascio dell'attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 presentata dall'Avv. *;

vista la nota di precisazione dell'Avv. * pervenuta in data 23/10/2020 relativa alla partecipazione ai corsi di *Foroeuropeo (Avvocati per l'Europa)* tenutisi in modalità *videoconferenza*;

delibera di sottoporre l'istanza alla valutazione della Commissione formazione per poterne riferire ad una prossima seduta.

RICONOSCIMENTO CREDITI

Il Consiglio,

vista ed esaminata la richiesta di riconoscimento crediti dell'Avv. *, pervenuta il 22/10/2020, per la partecipazione al webinar organizzato dall'Agenzia Formativa Qualiform in collaborazione con l'ANF di Pescara dal titolo "Gli effetti della pandemia sui contratti", seguito in data 09/05/2020 nonché al webinar organizzato dall'Agenzia Formativa Qualiform in collaborazione con l'ANF di Pescara dal titolo "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", seguito in data 21/04/2020, delibera di sottoporre l'istanza alla valutazione della Commissione formazione per poterne riferire ad una prossima seduta.

ESONERI

-Il Consiglio, esaminata l'istanza, udito il relatore, delibera di dispensare l'Avv. * dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e dell'art. 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come segue:

relativamente all'anno 2020, esonero parziale al 50% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

relativamente al triennio 2021-2023, esonero parziale al 50% dal 01/01/2021 all'11/07/2021.

-Il Consiglio, esaminata l'istanza ed i documenti ad essa allegati, udito il relatore, delibera di dispensare l'Avv. * dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014 e dell'art. 17 del Regolamento integrativo per la formazione permanente del COA come segue:

relativamente all'anno 2020, esonero parziale al 50% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

relativamente al triennio 2021/2023, esonero parziale al 50% dal 01/01/2021 al 22/08/2022.

VARIE

- a) La Fondazione Forum Aterni, con nota pervenuta in data 23/10/2020, ha richiesto di dare diffusione agli iscritti del corso di formazione ancora in fase di organizzazione per custodi giudiziari e delegati alle vendite, attesa l'esigenza formativa degli iscritti anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco triennale dei professionisti delegati alle operazioni di vendita tenuto dal Tribunale di Pescara. Il Consiglio, condivisa l'opportunità dell'iniziativa, dispone che sia inviata una lettera informativa agli iscritti.
- b) Richiesta della dott.ssa Claudia Maiolo quale Presidente dell'Associazione U.P.A. Unione Praticanti Avvocati di collaborazione con il COA relativa a una proposta di riforma da presentare al legislatore sull'accesso alla professione. Il Consiglio delega il Cons. Giordano a prendere contatto con la richiedente.
- c) Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Associazione albese studi di diritto commerciale sul Convegno nazionale di studi sul tema "lock down, crisi, banche e ristrutturazione: un primo bilancio" che si svolgerà il 20 e 21 novembre in diretta streaming, accreditato dal CNF per n. 8 crediti formativi, 4 per sessione, delibera di darne diffusione;
- d) Il Consiglio, letta la comunicazione del Prof. Federico Alvino direttore del Master universitario di II livello in Legal Manager & Advisor relativo a una richiesta di collaborazione e richiesta patrocinio, ne prende atto.
- e) Il Consiglio, letta la comunicazione dell'Associazione Dike sul webinar "Mediazione e Arbitrato: ultim'ora" che si svolgerà il 6 novembre su piattaforma Zoom, accreditato dal CNF per n. 2 crediti formativi, delibera di darne diffusione.

16) QUESTIONI PRATICA (RELATORE SABATINI)

Il Consiglio dà atto che nella convocazione è stato erroneamente indicato quale relatore il Vice Presidente Sabatini in luogo del Cons. Calista.

Il Consiglio,

verificato che l'attestato di frequenza e profitto del praticante Dott. * trasmesso dalla Fondazione Forum Aterni riporta un giudizio finale insufficiente;

visto l'art. 4 bis, c. 16, del Regolamento del COA per lo svolgimento della pratica forense;

delibera di convocare il dott. * per lo svolgimento di un colloquio collegiale che verterà sull'intero percorso formativo e di pratica forense, all'esito del quale sarà valutato l'eventuale rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Delega per lo svolgimento del colloquio il Vice Presidente Sabatini ed i Consiglieri Calista e Tambone.

17) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa D'Annibale Vittoria, come da separato e distinto provvedimento.

18) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

letta la richiesta dell'Avv. * al COA di esprimere un parere su possibili violazioni deontologiche in tale ipotesi:

se un avvocato che assiste tre co-imputati in un processo penale può assumere la difesa di una delle parti civili (che ha svolto, nel processo pendente, domande risarcitorie anche nei confronti delle parti assistite), in diverso procedimento non connesso in alcun modo con il processo pendente, ed anzi assolutamente indipendente. Si specifica che l'incarico da assumersi, su cui si chiede valutazione, attiene a fattispecie per la quale il potenziale cliente (p.c. nel processo dove il professionista assiste tre co-imputati) è indagato per reati peraltro diversi, dove non potrebbero in alcun modo confluire né quindi esser utilizzate informazioni assunte nel procedimento pendente;

- udita la relazione dei Consiglieri Cipriani, Corcione e Schiona;

osserva quanto segue.

Premesso, in via generale, che il Coa non può rilasciare pareri su fatti specifici e circostanziati, ma solo su ipotesi astratte, si ritiene dover far richiamo, nel caso prospettato, al coacervo dei principi contenuti negli artt. 10 (*Dovere di fedeltà*), 11 (*Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico*), 13 (*Dovere di segretezza e riservatezza*), 24 commi 1,3,4,6, (*Conflitto di interessi*), 41 (*Rapporti con parte assistita da collega*), ed art. 68 (*Assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) del vigente Codice Deontologico Forense.

L'avvocato dovrà quindi valutare, sulla base dei dettami e dei principi enucleati dal C.D., da un lato ed in primis se nella gestione dell'incarico successivamente proposto possano esistere già, o crearsi poi, possibili profili confliggenti con la posizione processuale delle parti già patrocinate,

dall'altro se nel rapporto professionale a crearsi vi siano possibili violazioni di altri doveri deontologici.

Dai fatti come esposti parrebbero certamente emergere profili confliggenti: la parte civile costituita in procedimento penale ha difatti spiegato domanda risarcitoria nei confronti dei tre imputati già difesi.

E' essa quindi, tecnicamente, una "controparte" processuale.

Pur se l'oggetto dell'incarico da assumere sembrerebbe completamente svincolato ed in alcun modo connesso con quello già in essere, non appare, a giudizio di questo Coa, rispettoso dei doveri di dignità, probità e decoro intrattenere rapporti, specie se professionali con una "controparte".

Già solo con riguardo all'art. 41 C.D. la posizione dell'avvocato, in tale ipotesi, parrebbe compromessa:

"1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso".

Tali e tanti sarebbero i momenti di "contatto" con la controparte (nuovo potenziale assistito) nella gestione dei due mandati, tanto da mettere in evidente crisi l'impianto del C.D.

Di recente la Corte di Cass. (sez. un. 6961/2019) così si è espressa:

"L'art. 24 del codice deontologico attualmente in vigore mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte".

Secondo la prospettazione offerta, l'avvocato – difensore già dei tre imputati – dovrà necessariamente venire a conoscenza di notizie ed informazioni attinenti la sfera patrimoniale degli assistiti "imputati", destinatari delle pretese risarcitorie del "nuovo potenziale" cliente, "parte civile".

Si troverebbe quindi nella incompatibile, contestuale, posizione di difensore del potenziale "debitore" (si pensi anche alla ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria nel processo penale) e di difensore del potenziale "creditore", anche se in diversa procedura giudiziale dove questi risulta indagato.

Come si è più volte già affermato, inoltre, *perché ci sia violazione dei doveri di deontologia non è necessaria la ricorrenza di un danno; la circostanza, in concreto, dell'assenza di un pregiudizio può rilevare, al più, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare. Cons. Naz.le Forense, 27/10/2008, n. 149*

Pur non potendo né dovendo dubitare del comportamento dell'avvocato nella gestione dei due mandati, già solo la contestualità dei rapporti

esporrebbe il professionista in una posizione di netta incompatibilità e quindi in posizione antitetica alle tutele cui le citate norme deontologiche tendono.

Si ritiene quindi, sulla base di quanto ipotizzato, sussistere profili di violazione di norme deontologiche.

Alle ore 20,20 il Cons. Schiona si disconnette.

19) DOTAZIONI TECNICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE DEL DIRETTIVO IN DATA 23/10/2020 (RELATORE GIORDANO)

Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

20) LEGGE EQUO COMPENSO – NATURA GIURIDICA DELLE ASL (RELATORI CIPRIANI E DI TILLIO)

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Cipriani e Di Tillio;

- esaminata la nota in data 15 ottobre 2020 a firma dell'avv. Giovanni Stramenga, in qualità di componente esterno della Commissione Consiliare per i Rapporti con le Istituzioni Pubbliche, con la quale, nel segnalare l'allegato parere del Collegio per le Garanzie Statutarie della Regione Abruzzo n. 6/2014, che, dirimendo la problematica del diritto di accesso dei Consiglieri Regionali ai documenti emanati dalla ASL di Pescara, con espresso richiamo alla sentenza n. 104/2007 della Corte Costituzionale, afferma la natura di "*Ente dipendente dalla Regione*" in capo alla predetta Azienda Sanitaria, si chiede a questo COA di riesaminare la questione inerente alla possibilità di imporre alla medesima l'adeguamento del proprio Regolamento sugli incarichi legali alla disciplina di cui alla Legge Regionale Abruzzo n. 15/2019;

- precisato che questo COA, nella seduta del 16 luglio 2020, ha già deliberato di invitare nuovamente la ASL di Pescara a modificare, in via di autotutela, il proprio Regolamento in senso conforme al principio sull'equo compenso, come recepito dalla richiamata L.R. Abruzzo n. 15/2019, trasmettendo alla stessa, il successivo 24 luglio 2020, estratto del relativo verbale;

- rilevato, in effetti, che la richiamata Legge Regionale Abruzzo n. 15 del 4 luglio 2019, recante "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*", è stata emanata con il preciso intento di tutelare le prestazioni dei liberi professionisti rese sulla base di istanze presentate alla P.A. per conto dei privati o delle imprese o rese su incarico affidato dall'Amministrazione regionale, da un ente dipendente o da una società controllata dalla Regione e di contribuire altresì alla riduzione dell'evasione fiscale;

- precisato, tuttavia, che è sorta questione in merito alla qualificabilità delle Aziende Sanitarie Locali come "*enti dipendenti dalla Regione*", al fine di imporre alle stesse l'adeguamento dei propri regolamenti sugli incarichi legali alle prescrizioni contenute nella richiamata Legge Regionale;

- preso atto, in particolare, di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con le decisioni rispettivamente n. 12773/2011, n. 5675/2012, n. 11088/2014 e n. 23059/2014, nonché, da ultimo, con l'ordinanza n. 4593/2019, sulla scorta di quanto già precedentemente enunciato dal TAR Toscana, Sez. II, con sentenza n. 5101/2003, nelle quali si evidenzia che: a)

la qualificazione dell'Azienda Sanitaria come ente strumentale della Regione, contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo n. 502 del 30 dicembre 1992, è stata espressamente eliminata dal D.L.vo 7 dicembre 1993 n. 571, che ha definito la stessa quale "*azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica*"; b) la predetta Azienda Sanitaria ha, quindi, perduto sin dal 1993 il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha, poi, assunto, stante il disposto dell'art. 3, comma 1bis, del D.L.vo n. 502/1992 (come introdotto dal D.L.vo 19 giugno 1999 n. 229), anche carattere imprenditoriale ("*in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale*"; c) tale ultima disposizione ha indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere che le Aziende Sanitarie abbiano natura di enti pubblici economici (TAR Catanzaro, 5 aprile 2002 n. 809 e 17 gennaio 2001 n. 37, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2001 n. 2609); d) il processo di aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali ha comportato, oltre all'introduzione di strumenti privatistici nella gestione aziendale, la progressiva maggiore autonomia del soggetto erogatore dei servizi sanitari rispetto all'ente territoriale di riferimento;

- rilevato che l'impostazione delineata dalla normativa statale sopra richiamata è stata recepita anche dalla legislazione regionale abruzzese, la quale riconosce parimenti che le Aziende Sanitarie Locali sono dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, non discostandosi, quindi, dall'analoga definizione prevista dal D.L.vo n. 517/1993;

- considerato, dunque, che, se è vero che le Aziende Sanitarie Locali possono essere considerate lo strumento mediante il quale la Regione provvede all'erogazione dei servizi sanitari nell'esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione (Corte Cost., n. 220/2003 e n. 104/2007), è altrettanto indubitabile che tale strumentalità si atteggia in modo affatto particolare (Cass. Civ., n. 7110/2012 e n. 8969/2014), considerato che esse esercitano tale compito con la veste giuridica di aziende pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale e mediante atti di diritto privato;

- precisato, inoltre, che le predette Aziende Sanitarie si differenziano dagli enti strumentali della Regione propriamente intesi, i quali costituiscono una forma di amministrazione indiretta per l'assolvimento di specifiche funzioni di interesse regionale, considerato che fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, cui concorre, oltre alle Regioni con funzioni legislative ed amministrative, anche lo Stato con funzioni di indirizzo, coordinamento e garanzia della tutela della salute sul territorio nazionale (Cass. Civ., n. 23059/2014);

- ritenuto, pertanto, che sussistono dubbi in merito alla piena condivisibilità del segnalato parere del Collegio per le Garanzie Statutarie della Regione Abruzzo n. 6/2014 sulla qualificazione delle Aziende Sanitarie Locali come "*enti dipendenti*" dalla Regione;

delibera

di soprassedere, per il momento, dall'adozione di iniziative ulteriori e diverse, rispetto a quelle già sinora intraprese nei confronti della ASL di Pescara (quale, da ultimo, l'invio dell'estratto della richiamata delibera del 16 luglio 2020, recante invito alla modifica del proprio Regolamento), per quanto specificamente volte ad imporre il rispetto delle prescrizioni recate dalla Legge Regionale Abruzzo n. 15/2019.

Alle ore 20,50 si disconnette il Cons. Cipriani.

21) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * / * € 2.698,00

Avv. * per * / * € 1.349,00

Avv. * per * proc. pen. n. */15 fase G.I.P. e fase Tribunale monocratico € 3.420,00

Avv. * per * proc. pen. n. */14 € 900,00

Avv. * per * proc. pen. n. */18 € 900,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

22) COMPOSIZIONE COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE PRESIDENTE)

Il Presidente propone di dispensare il Cons. Schiona dai compiti di componente della Commissione Patrocinio a spese dello Stato affinché possa dedicarsi a quelli relativi alle Commissioni Pareri ed Opinamenti. Il Consiglio condivide e delibera in conformità alla proposta.

23) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, letta la proposta di convenzione pervenuta dal negozio di abbigliamento *, udito il Cons. Segretario in sostituzione del relatore, delibera di non dar seguito all'iniziativa.

24) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che, successivamente alla richiesta di integrazione documentale volta alla produzione della certificazione consolare relativa ai redditi prodotti dall'istante nel Paese di origine, è pervenuta comunicazione dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. ex art 696 bis c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di sfratto per morosità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/09/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per accertamento tecnico preventivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n.

*/2020 R.G. di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., in relazione alle indicazioni ricevute dalla Presidenza del Tribunale di Pescara, circa la posizione dei cittadini extra-comunitari che non riescono a reperire la documentazione consolare richiesta dalla normativa in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Si considera a tal fine l'autocertificazione sottoscritta innanzi al Consolato di appartenenza, pur non essendo la medesima assimilabile alla documentazione predetta.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Schiona Lucio e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il recupero del mantenimento per i minori dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di divorzio contenzioso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 23/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento di figli nati fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge,

delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., con la precisazione che il reddito del coniuge non rileva ai fini delle soglie del reddito, essendo lo stesso la controparte processuale, portatore dunque di interessi processualmente contrapposti.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, quale impresa designata per il fondo vittime della strada, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

Alle ore 21,05 esce dall'aula il Cons. Segr. Terreri e viene sostituita dal Cons. Corcione previa condivisione del verbale.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per intervento in sequestro giudiziario ex art. 670 cpc dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri *, * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Valentina Corcione

Alle ore 21,10 rientra in aula il Cons. Segretario che riassume le funzioni e si disconnette il Cons. Ronca.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 26/10/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2019 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

VARIE

Il Consiglio letta la pec dell'Avv. * del 15/10/2020 relativa all'istanza per la sig.ra *, ne prende atto e dispone darsene comunicazione alla cancelleria civile.

25) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

ISCRIZIONI

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. Basile Cristiano di iscrizione nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio dinanzi agli Organi di Giustizia Minorile;

vista la dichiarazione dell'iscritto di aver trattato n. 4 procedimenti dinanzi l'autorità giudiziaria minorile;

visti gli artt. 11 DPR 448/88 e 15 D. lgs. 272/89, nonché il D. lgs. 6/2015;

vista altresì la delibera assunta dal COFA in data 22/01/2020;

valutato il requisito relativo alla specifica preparazione nel diritto minorile, delibera di esprimere parere favorevole per l'Avv. Basile Cristiano.

26) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

27) VARIE ED EVENTUALI

Nulla da deliberare.

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo